

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Contratto di vendita costituito per sentenza ex art. 2932 c.c.: il creditore del venditore può procedere al pignoramento del credito per il prezzo a quest'ultimo spettante

Poichè in base alla sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto di vendita ai sensi dell'art. 2932 c.c. sorge immediatamente il credito per il prezzo del venditore - che non può dirsi condizionato sospensivamente all'esercizio da parte del compratore della facoltà di acquistare i beni oggetto del contratto - e poichè sono comunque espropriabili anche i crediti condizionati e quelli meramente eventuali, purchè riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente, il creditore del venditore può procedere al pignoramento del credito per il prezzo a quest'ultimo spettante in base al contratto di vendita costituito per sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. e, in alternativa (anche nelle forme del pignoramento presso terzi, laddove si tratti di beni detenuti da un terzo o di crediti), dei diritti del venditore stesso sui beni oggetto della vendita, per l'ipotesi dell'eventuale risoluzione dello stesso, in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.4.2017, n. 8682

...omissis...

Con il primo motivo del ricorso si denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 549 cod. proc. civ. previgente (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3)".

Con il secondo motivo si denuncia "Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 per omissione di pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.). Motivazione apparente".

Con il terzo motivo si denuncia "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5)".

I tre motivi di ricorso sono connessi, in quanto costituiscono distinte articolazioni delle medesime censure, e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati, per quanto di ragione.

Con la sentenza impugnata, che ha definito un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo promosso ai sensi dell'art. 548 c.p.c. dalla creditrice procedente F. S.r.l., è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato il gravame di quest'ultima avverso la sentenza del Tribunale di Udine che aveva accertato i diritti della debitrice esecutata Zxxxxxxx nei confronti di alcuni dei terzi pignorati (Uxxx con riguardo ad alcuni titoli obbligazionari emessi xxx non il credito della stessa debitrice nei confronti dell'altro terzo pignorato, C. S.r.l., per il prezzo derivante dal contratto di vendita dei titoli obbligazionari in questione in favore di Z. S.r.l., contratto costituito ai sensi dell'art. 2932 c.c. in base alla sentenza n. 97/1998 della Corte di Appello di Trieste.

Secondo i giudici di secondo grado, infatti, da tale sentenza non deriverebbe alcun credito espropria xxxxxx sorto solo laddove l'acquirente Cxxxx avesse esercitato la sua facoltà di acquistarli (e quindi di pagare il relativo prezzo), facoltà che però quest'ultima non risultava affatto avere esercitato e che del resto xxx avrebbe potuto ottenere coattivamente che fosse esercitata.

Orbene, emerge chiaramente dagli atti che la sentenza n. 97/1998 della Corte di Appello di Trieste, nel costituire gli effetti del contratto di vendita non concluso dalle parti ai sensi dell'art. 2932 c.c., ha trasferito da xxxxxx subordinatamente al pagamento del prezzo.

Tale sentenza produce gli effetti del contratto di vendita non stipulato dalle parti, xxx.r.l. ha proceduto al pignoramento di tutti i diritti spettanti a Zxxx in base a tale contratto di vendita.

Di conseguenza, la sentenza impugnata risulta basata su due erronei presupposti in diritto: il primo erroneo presupposto è quello secondo il quale dalla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. che trasferisce la proprietà di un bene (oggetto di contratto preliminare di vendita) in favore del promissario acquirente subordinatamente al pagamento del prezzo in favore del promittente venditore, il credito per il prezzo del promittente venditore nascerebbe solo in caso di esercizio della facoltà di acquistare da parte del promissario acquirente; al contrario, esso sorge immediatamente con la

sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto di vendita, mentre è solo l'effetto traslativo della proprietà che è differito e subordinato al pagamento del prezzo; in base alla sentenza che costituisce gli effetti del contratto di vendita non concluso dalle parti, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sia il promittente venditore che il promissario acquirente possono in realtà pretendere l'esecuzione del contratto di vendita (l'acquirente può ottenere la consegna della cosa, mentre il venditore il pagamento del prezzo, ciascuno offrendo la relativa controprestazione); in particolare, il credito del venditore per il prezzo non può in alcun modo dirsi condizionato sospensivamente all'esercizio da parte dell'acquirente della facoltà di acquistare il bene, e di pagare dunque il prezzo stesso; il secondo erroneo presupposto è quello secondo cui non sarebbe espropriabile un credito condizionato; anche a voler ammettere che il credito per il prezzo di Z. S.r.l. fosse sottoposto a condizione, o si trovasse comunque in una situazione analoga a quella di un credito sottoposto a condizione, non per questo non sarebbe stato espropriabile, secondo l'indirizzo costante di questa Corte, che ammette l'assoggettabilità a pignoramento dei crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (cfr. ad es. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6206 del 28/06/1994, Rv. 487241 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5235 del 15/03/2004, Rv. 571141 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19967 del 14/10/2005, Rv. 584712 - 01; Sez. L, Sentenza n. 19501 del 10/09/2009, Rv. 610293 - 01).

Le ragioni per cui la corte di appello ha dichiarato inammissibile e comunque rigettato l'appello proposto da xxxl. sono da ritenersi dunque certamente errate.

Il ricorso di quest'ultima è invece fondato, quanto meno nella parte in cui essa lamenta che non sia stato accertato, perchè erroneamente ritenuto non espropriabile, il credito di xxxxx n. 97/1998 pronunciata dalla Corte di Appello di Trieste ai sensi dell'art. 2932 c.c..

Il principio di diritto che la corte di appello avrebbe dovuto applicare è il seguente: "poichè in base alla sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto di vendita ai sensi dell'art. 2932 c.c. sorge immediatamente il credito per il prezzo del venditore - che non può dirsi condizionato sospensivamente all'esercizio da parte del compratore della facoltà di acquistare i beni oggetto del contratto - e poichè sono comunque espropriabili anche i crediti condizionati e quelli meramente eventuali, purchè riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente, il creditore del venditore può procedere al pignoramento del credito per il prezzo a quest'ultimo spettante in base al contratto di vendita costituito per sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. e, in alternativa (anche nelle forme del pignoramento presso terzi, laddove si tratti di beni detenuti da un terzo o di crediti), dei diritti del venditore stesso sui beni oggetto della vendita, per l'ipotesi dell'eventuale risoluzione dello stesso, in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore".

In base al suddetto principio, i giudici del merito avrebbero potuto e dovuto accertare, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., non solo, come hanno fatto, l'obbligo del custode di restituire i titoli (e le somme incassate dalle cedole) a Z. S.r.l., nonchè (secondo l'impostazione non censurata del tribunale) il credito di quest'ultima al pagamento delle obbligazioni portate dai titoli nei confronti di xxxxx peraltro solo eventuali, in quanto dipendenti dalla risoluzione del

contratto di vendita, ovvero sotto altro aspetto provvisori, in quanto destinati a venir meno con il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente C. S.r.l., ed a stabilizzarsi esclusivamente in caso di risoluzione della vendita - ma anche (ed anzi in primo luogo) la sussistenza del credito (attuale) di Z. S.r.l. al pagamento del prezzo dei titoli da parte di Cxxxxr.lxxxxsui titoli e quello al prezzo della loro vendita) sono effettivamente tra loro alternativi. Tale alternatività si specifica nel senso che i diritti aventi ad oggetto i titoli (diritto alla consegna, nei confronti del custode, e diritto al pagamento delle obbligazioni, nei confronti dell'emittente) sono solo eventuali (ovvero provvisori, come sopra specificato), realizzandosi (ovvero definitivamente stabilizzandosi) solo in ipotesi di risoluzione del contratto di vendita conseguente al mancato pagamento del prezzo da parte di Cxx (e prevalendo invece, in mancanza di tale risoluzione, i diritti da quest'ultima acquistati con atto di data certa anteriore al pignoramento da Zxxxxr.l. rispetto a quelli dei creditori di quest'ultima, in base all'espressa disposizione di cui all'art. 2913 c.c., n. 4).

Essendo questo il significato ed il senso dell'alternatività esistente tra i diritti pignorati da F. xxxx. in danno di Zxxx inoltre evidente che l'accoglimento della domanda di accertamento di uno solo di essi non può soddisfare l'interesse della creditrice procedente, che ha invece diritto di ottenere che siano entrambi accertati (ed eventualmente anche assegnati in suo favore), sebbene possa poi concretamente conseguire solo quello tra essi che effettivamente risulterà dovuto alla debitrice.

L'eccezione di difetto di interesse all'impugnazione da parte di Fxxxx sollevata dalla controricorrente sull'assunto che sarebbe stata accolta la sua domanda avente ad oggetto l'accertamento di uno dei diritti pretesi in via alternativa, è dunque certamente infondata, non trattandosi di distinte domande proposte in via alternativa, ma di domanda di accertamento cumulativo di una pluralità di diritti la cui sussistenza è alternativa, in quanto la venuta ad esistenza di uno di essi esclude la sussistenza dell'altro.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, perchè sia rivalutata in sede di rinvio la sussistenza del credito di Zxxx per il prezzo della vendita nei confronti di Cxxxxxx dalla sentenza n. 97/1998 della Corte di Appello di Trieste) alla luce dei principi sopra esposti.

Il ricorso è accolto, nei sensi di cui in motivazione.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

pqm

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.